



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Polizia Locale

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA CONVIVENZA URBANA

**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5/20.01.2006
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.31/10.07.2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39/17.11.2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/31.01.2017
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34/30.11.2020
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29/29.11.2022**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità.

Articolo 2 Oggetto e applicazione.

Articolo 3 Definizioni.

Articolo 4 Disciplina del sistema sanzionatorio.

TITOLO II - TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 5 Prerogative della Amministrazione comunale.

Articolo 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7 Pulizia ed igiene: obblighi.

Articolo 8 Pulizia ed igiene: divieti.

Articolo 9 Gestione dei rifiuti.

Articolo 9 bis Abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo e nelle acque.

Articolo 10 Sgombero neve.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 11 Decoro e sicurezza dei fabbricati e delle proprietà: obblighi.

Articolo 12 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti.

Articolo 13 Scarico acque piovane da fondi privati su strade comunali e provinciali: obblighi.

Articolo 14 Scarico acque piovane da fondi privati su strade comunali e provinciali: divieti.

Articolo 15 Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi.

Articolo 16 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 17 Disciplina dell'occupazione.

Articolo 18 Tipologia dell'occupazione.

Articolo 19 Modalità di autorizzazione.

Sezione V: Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano¹

Articolo 20 Gli animali e la tutela dell'igiene.

Articolo 21 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi.

Articolo 22 Del trattamento degli animali d'affezione: divieti.

Articolo 23 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici e privati.

Articolo 24 Trasporto di animali su mezzi pubblici.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 25 Disposizioni generali.

Sezione VII: Disposizioni inerenti l'accensione di fuochi per la combustione di scarti vegetali

Articolo 26 Disposizioni generali.

Articolo 27 Combustione per finalità di pratica agricola o di recupero energetico.

TITOLO III - DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 28 Servizi igienici.

Articolo 29 Estensione del divieto di fumo.

Articolo 30 Sanzioni accessorie.

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 31 Obbligo di vendita.

Articolo 32 Esposizione dei prezzi.

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa²

Articolo 33 Cose antiche o usate.

TITOLO IV - DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione I: Disciplina inerente il controllo, l'accertamento e le sanzioni

Articolo 34 Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà.

Articolo 35 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 36 Reiterazione delle violazioni.

Articolo 37 Importi delle sanzioni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il regolamento per la tutela e la convivenza urbana, disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività dei cittadini, nonché la fruizione dei beni comuni al fine di garantire livelli accettabili di decoro e civile convivenza, che influenzino la vita della comunità cittadina a salvaguardia della sicurezza e della qualità di vita, nonché tutelare l'ambiente e il patrimonio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria, compete al Servizio di Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

Il regolamento per la tutela della sicurezza e della convivenza urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - gestione e controllo delle attività produttive³.
1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli appartenenti al Servizio Polizia Locale e ad altre Forze di Polizia, possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
 2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento per la tutela della sicurezza e della convivenza urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

³ Si ritiene che un regolamento debba essere leggibile con immediatezza e semplicità. Per tale finalità si è pensato di raccordare in due grossi capisaldi tutte le materie che incidono sull'assetto urbano. Ciascuna delle due branche del regolamento saranno poi suddivise in sezioni specialistiche.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4

Disciplina del sistema sanzionatorio.

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II

TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

SEZIONE I: DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO II

Articolo 5

Prerogative della Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati⁴.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 6, il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio - che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica - è punito a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:

⁴ La previsione contenuta nell'articolo 5 non è strutturalmente espressiva di un precetto. Essa mira ad esprimere un concetto generale, recentemente caduto in desuetudine, in ragione del quale si afferma la necessità di realizzare i fini pubblici anche contro la volontà del soggetto privato che possa essere portatore di un interesse contrapposto. Questa riproposizione, in chiave normativa, di una logica provvedimentale dell'agire della P.A., pur se contrastabile serenamente in punto teorico, riscuote dei meriti pratici indiscutibili:

- legittima l'agire della P.A. nel portare a definizione l'interesse pubblico;
- rassicura l'operatore in ordine alla coerenza sistematica di quanto va compiendo nell'interesse pubblico;
- convince il cittadino portatore dell'interesse configgente a sottoporsi alla finalità pubblicistica perseguita dalla P.A., anche dietro timore della comminazione di una sanzione.

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precippua autorizzazione;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati⁵;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) arrampicarsi, circolare con pattini a rotelle, skateboard, monopattini, hoverboard, biciclette, monocicli o altri velocipedi o mezzi con ruote sui monumenti;
 - f) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - g) praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari⁶;
 - h) praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili⁷;
 - i) spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - k) Sparare mortaretti, petardi o bombolette spray schiumogene. Al divieto si deroga la notte di capodanno dalle ore 23 alle ore 01.00 del 1° gennaio, esclusivamente per quegli artifici rientranti nelle categorie dei giochi pirici e dei giocattoli;
 - l) Recarsi all'interno del Centro dell'Olmo, in orari in cui lo stesso è chiuso al pubblico, senza preventiva autorizzazione o comunicazione all'Amministrazione comunale;
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.
 3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

⁵ Ovviamente, con riguardo agli edifici privati, rientra nel diritto disponibile del proprietario la facoltà di imbrattare le parti dell'edificio di sua proprietà che non siano visibili dalla pubblica via. La norma, così sinteticamente estesa, aspira a limitare quegli atti vandalici che a vario titolo vengono compiuti sugli edifici pubblici o privati. Per altro, laddove il contesto culturale cittadino lo consenta potrebbero prevedersi forme di autorizzazioni per attività di realizzazione di "murales".

⁶ La previsione di detta voce di divieto non rientra più, in generale, nei ritmi e nei tempi delle città; al fine di ripopolare centri abitati o periferie, con sempre maggiore frequenza, le Amministrazioni comunali organizzano manifestazioni ludiche d'intrattenimento. Alla luce della constatazione di siffatta realtà, apparirebbe opportuno prevedere la possibilità di derogare a detto divieto tutte le volte in cui il Comune, propositosi come soggetto organizzatore o promotore della manifestazione, abbia - previa garanzia del rispetto della sicurezza stradale - autorizzato l'uso speciale della sede stradale per finalità ludiche.

⁷ La previsione di detto divieto è meramente eventuale; ben potrebbe il Comune ritenere di assecondare forme promozionali di beni e servizi locali attraverso la distribuzione o la collocazione di depliantes e volantini da parte di privati. Detta attività, ove autorizzata costituirebbe, per altro un'entrata tributaria per l'Ente. Del pari è evidente che la pubblicità, ancorché autorizzata, debba essere svolta in modi e forme compatibili con la corretta fruizione degli spazi urbani. Ne consegue che il lancio di volantini (causa di imbrattamento del suolo pubblico) debba essere comunque vietato.

SEZIONE II: DELLA PULIZIA E DELL'IGIENE

Articolo 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti e per la relativa raccolta differenziata.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai commi precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico⁸.
4. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati⁹.

Articolo 8

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti;
 - b) compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare indumenti o biancheria all'interno delle stesse;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - f) spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g) imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile¹⁰;
 - h) riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale¹¹;
 - i) compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;

⁸ Trattasi di una opzione possibile che aspira ad incentivare la tutela della pulizia dell'ambiente urbano a scapito dell'interesse economico del Comune a percepire il canone per l'occupazione dei suoli o delle aree pubbliche.

⁹ La norma caso si riferisce a rifiuti minuti che non qualificano l'area come sede di deposito plurimo ed incontrollato di rifiuti solidi urbani. In tali casi, difatti, troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs 22/97.

¹⁰ Si fa osservare che il divieto non si estende ai così detti "madonnari", ovvero a quegli artisti di strada che riproducono su suolo pubblico, interdetto al passaggio veicolare, immagini sacre o meno di pregio artistico. La disciplina dei mestieri girovaghi, scomparsa dal panorama normativo nazionale a seguito dell'abrogazione del comma 1 e 2 dell'art. 121 del T.U.L.P.S. sarà trattata nel titolo terzo.

¹¹ La disciplina del capoverso testé indicato si riferisce a piccolissimi ed occasionali eventi di miscelazione alle acque di sostanze capaci di realizzare una turbativa minima dell'igiene pubblica (che si proietta più sul disturbo recato presso i vicini che non sulla tutela ambientale). Resta di palese evidenza, difatti che gli eventi di sversamento dei liquidi sono contemplati e puniti dal D.Lgs 22/97 (allorquando non siano raccordati alla rete mediante scarichi) ovvero dal D.Lgs 155/99 (se raccordati agli scarichi).

- j) gettare dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada¹²;
- k) Tenere nell'abitato depositi di letame. Lo stesso deve essere trasportato a destinazione, non appena estratto dalle stalle, con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spargimento solido o liquido;

Articolo 9

Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.
2. L'autorità comunale determina, con propria ordinanza¹³:
 - a) metodo di raccolta;
 - b) localizzazione dei siti di raccolta;
 - c) orari di conferimento dei rifiuti;
 - d) giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
 - e) modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali;
3. I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. E' vietato depositare nei cestini dislocati sul territorio comunale, nonché sul suolo pubblico, i rifiuti normalmente provenienti da uso domestico.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, nonché sul suolo pubblico, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché sul suolo pubblico, inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione¹⁴.
7. I rifiuti debbono essere posti nell'area limitrofa alla propria abitazione, dopo le ore 20:00 della sera precedente la raccolta ed entro le ore 05:00 del giorno di raccolta, qualora per fatti imprevedibili tali rifiuti non dovessero essere ritirati dall'impresa appaltatrice, i proprietari dovranno provvedere al recupero degli stessi nella propria abitazione. Tutti i rifiuti che non si possono conferire nella modalità indicate dalla ditta appaltatrice dovranno essere trasportati presso la piattaforma ecologica nei giorni di apertura della stessa.
8. Qualora i rifiuti posti in area pubblica, in attesa di essere raccolti dall'impresa appaltatrice dovessero essere per qualsiasi motivo rotti o sparsi sul suolo pubblico, in modo da creare insudiciamento dell'area, si demanda al proprietario dei rifiuti la pulizia di detta zona.
9. E' vietato collocare in modo permanente su area pubblica o area privata soggetta a pubblico passaggio, contenitori privati per la raccolta anche differenziata, senza aver richiesto preventiva autorizzazione all'Ufficio tecnico comunale. L'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico è soggetta al pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo.

¹² La norma non vieta il getto di detti materiali (che ovviamente è da intendersi per autorizzato nel contesto degli atti relativi alle opere edili a cui si riferiscono), bensì punisce la modalità con cui detto getto avviene (non con riferimento ai pericoli che da detto getto possano conseguire). Ovviamente, il collocamento e il getto pericoloso di cose – comportamenti contemplati e puniti dal Codice Penale (per altro parzialmente depenalizzati dal D.Lgs 507/99) – non troveranno ripetizione nel corpo del presente regolamento.

¹³ La fluidità con cui mutano le metodologie di gestione dei rifiuti impongono di evitare di ingessare la normativa locale (a detta problematica relativa) in una norma che esprima dettagli comportamentali destinati ad essere rapidamente superati dalla normativa nazionale. Pertanto, onde garantire efficacia al sistema di controllo dei rifiuti, si ritiene di poter demandare agli atti di normazione secondaria della Polizia Locale (le ordinanze) la competenza ad adattare all'esigenza tecnica, la prescrizione applicativa.

¹⁴ La valenza dei commi 6 e 7 dell'articolo relativo al trattamento dei rifiuti ha valenza meramente ricognitiva di fatti previsti e sanzionati tanto in via amministrativa, quanto in via penale dal D.Lgs 22/97

Articolo 9 bis

Abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo e nelle acque

1. Fatto salvo che il comportamento non costituisca reato e non rientri tra le fattispecie indicate dal D.Lgs. nr.152/2006 Testo Unico Ambiente, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
2. E' vietato altresì gettare, spandere, lasciare cadere o deporre nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché nelle aree boscate qualsiasi materia liquida o solida, sempre fatto salvo che il comportamento non costituisca reato e non rientri tra le fattispecie indicate dal D.Lgs. nr.152/2006 Testo Unico Ambiente;
3. Qualora siano violate le disposizioni di cui al precedente articolo, nonché dei commi 1 e 2 del presente articolo e sia identificato il responsabile dell'abbandono, verranno comminate le seguenti sanzioni¹⁵:
 - In violazione all'art.9 commi 4 e all'art.9 bis comma 2 del presente Regolamento da € 150,00 ad € 450,00;
 - In violazione all'art.9 commi 5 e 6 del presente Regolamento le sanzioni previste sono quelle riportate all'art.255 c.1 del D Lgs 152/2006 Testo Unico Ambiente;
 - In riferimento all'art.9 comma 7 del presente Regolamento in prossimità (20 mt) dell'area della piattaforma ecologica sanzione da € 100,00 ad € 300,00;
4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento e ad eventuali operazioni di ripristino dell'area.
5. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
7. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvo i poteri di rivalsa.

Articolo 10

Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o sulle sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde, da balconi o terrazzi o da altre sporgenze, su marciapiedi pubblici, cortili privati e aree private soggette ad uso pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
4. Alla rimozione dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

¹⁵ nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 che individua da € 25,00 a € 500,00 le sanzioni previste per regolamenti e ordinanze

SEZIONE III: DEL DECORO E DELL'ASSETTO DEGLI EDIFICI

Articolo 11

Decoro e sicurezza dei fabbricati e delle proprietà: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al coloramento delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
4. In tutte le abitazioni le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm 40 rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di 8 m, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 40 cm del colmo del tetto. In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15. dell'art. 6 del D.P.R. 1391 del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici.
5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

Articolo 12

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale¹⁶.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Articolo 13

Scarico acque piovane da fondi privati su strade comunali e provinciali: obblighi

1. Tutti i proprietari e/o conduttori di terreni prospicienti con le strade comunali e la SP 48 sono obbligati a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Nuovo Codice della Strada, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari e/o conduttori del fondo di:

- a) eliminare i tubi dei pluviali scaricanti direttamente su suolo pubblico;

¹⁶ La previsione di detto comma ha una mera funzione di strutturazione organica dell'argomento. In quanto destinate ad incidere sull'aspetto estetico dell'edificio cui hanno pertinenza (lo stesso dicasi per le vetrine) non può omettersi di considerare le tende sul piano del regolamento di Polizia Urbana. La sanzione prevista per l'ipotesi di installazioni non autorizzate si aggiunge (in quanto non v'è rapporto di specialità) a quelle previste dal regolamento edilizio comunale o dalla legislazione edilizia vigente stante la natura di abuso edilizio cui è associata la realizzazione di tali manufatti (ove non autorizzati). Sensata, oltre che opportuna, la previsione dell'obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia tende e vetrine. Non appare, di contro, opportuno definire in questa sede la portata, la dimensione e la tipologia dei predetti manufatti.

- b) eliminare i drenaggi dai muri di proprietà soprastanti la sede stradale, qualora siano causa di pericolo per la viabilità pubblica;
- c) eseguire una griglia di raccolta delle acque meteoriche in prossimità degli ingressi carrai al fine di evitare che le acque provenienti dalla proprietà privata si riversino sulla pubblica via;

Articolo 14

Scarico acque piovane da fondi privati su strade comunali e provinciali: divieti

1. E' fatto divieto ai proprietari titolari di fondo di:
 - a) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - b) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - c) far circolare bestiame, fatta eccezione per quello locale con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - d) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - e) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - f) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - g) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;

Articolo 15

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: l'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozze o altri simili veicoli non motorizzati¹⁷; l'attività dello spettacolo viaggiante; attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande¹⁸.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggate.
3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 16

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) cogliere erbe e fiori;
 - b) salire sugli alberi;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione, in particolar modo nell'area giochi bambini e nel viale all'interno del parco pubblico;
 - f) calpestare le aiuole;
 - g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 - h) condurre a pascolo gli animali;
 - i) Quanto disposto dal successivo comma 4 dell'art. 23;
 - j) Quanto espressamente vietato nell'art.8;

¹⁷ Ovviamente, ove la dimensione del parco sia tale da consentirlo, possono essere autorizzate anche vetture da piazza a trazione animale.

¹⁸ La gamma delle attività insediabili nei parchi è tendenzialmente aperta; nulla osterebbe, difatti a consentirvi la vendita di giornali e riviste o di souvenirs e di oggettistica varia. La scelta di autorizzare o meno tali attività appartiene alla determinazione di ordine politico in sede di adozione del presente regolamento.

SEZIONE IV: DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

Articolo 17

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale, anche per occupazioni effettuate per la manutenzione di servizi di pubblica utilità da imprese appaltatrici.
2. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e luogo lo impongano a salvaguardia della pubblica utilità.
3. In casi eccezionali, anche in deroga alle previsioni del Codice della Strada, previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Locale con riguardo alla sicurezza stradale e dell'ufficio tecnico comunale con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico.
4. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.
5. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;
 - b) in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;
 - c) l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - d) l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede).
6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
7. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
8. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

Articolo 18

Tipologia dell'occupazione

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.
2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità non ripetitiva normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 - a) strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - b) veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
 - c) strutture pubblicitarie non stabilmente fisse al suolo;
 - d) strutture di supporto a manifestazioni civili politiche e religiose;
 - e) strutture di supporto a sagre e fiere;
 - f) strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi;
3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 - a) chioschi, banchi, "dehors" tende ed edicole;
 - b) elementi di arredo urbano.

Articolo 19
Modalità di autorizzazione

3. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 18 lettere a) b) c) deve presentare dichiarazione al Comune con indicazione:
 - a) del periodo di estensione della stessa;
 - b) della localizzazione esatta delle aree da occupare;
 - c) delle strutture mobili da utilizzare;
 - d) della presa d'atto ed attestazione di conformità dell'occupazione alle condizioni prescritte dall'articolo 17 commi 3 e 4;
 - e) dell'avvenuto pagamento del prescritto canone per l'occupazione di suolo;
2. Premesso che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 18 deve presentare istanza di, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:
 - a) delle modalità di occupazione;
 - b) delle strutture fisse da utilizzare;
 - c) della dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare;
 - d) relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire (solo in caso di strutture previste dall'art. 18 comma 2 lett a) e b);

SEZIONE V: DEL TRATTAMENTO DEL MANTENIMENTO E DELLA CURA DEGLI ANIMALI IN AMBITO URBANO¹⁹

Articolo 20
Gli animali e la tutela dell'igiene

1. È vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.Lgs 285/92, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. È vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 10 unità per famiglia.
4. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Articolo 21
Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, e dalle leggi regionali promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili

¹⁹ La disciplina del mantenimento degli animali in ambito urbano, contenuta nella presente sezione, è strutturata in due segmenti indipendenti; da una parte v'è la preoccupazione di evitare che il centro abitato (per la cui definizione si demanda ad un atto che obbligatoriamente il Comune deve adottare ai sensi del C.d.S.) diventi sede di stalle o di esercizio di attività zootecniche a carattere professionale. Dall'altra parte v'è la disciplina del trattamento dei così detti "animali d'affezione" che supera i retaggi anti animalisti dei decenni precedenti per essere collocata in un'ottica di tutela, coerente con la legislazione quadro, approvata con legge n. 281/91 ed in linea con la prevalenza delle disposizioni regionali che incidono, nel dettaglio, la materia.

pubblici; esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.

3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio, deve essere sempre a disposizione del proprietario una museruola da calzare all'occorrenza-
5. I proprietari sono responsabili della custodia dei propri animali, e devono evitare che gli stessi fuoriescano in area pubblica o aperta al pubblico, senza il controllo del custode. Qualora si verifichi tale situazione, il proprietario è passibile della sanzione amministrativa prevista dal titolo IV del presente regolamento.
6. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
7. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata;

Articolo 22

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità previste dai commi 6 e 9 dell'art. 2 legge 14 agosto 1991, n. 281 e leggi regionali.
2. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
4. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
5. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
6. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.
7. In caso di violazioni alle norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, i trasgressori verranno deferiti all'autorità giudiziaria e risponderanno delle sanzioni previste dall'Art. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 Codice Penale.

Articolo 23

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici e privati

1. E' vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale lungo le pubbliche Vie o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. Detti rifiuti dovranno invece essere raccolti con i mezzi ritenuti più idonei dagli interessati, riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso.
2. E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche, condurre cani nei locali dove si producono, si lavorano, o si confezionano sostanze e prodotti alimentari.
3. È lasciato alla discrezionalità dell'esercente permettere l'accesso dei cani negli esercizi commerciali di generi alimentari ed in quelli dove si somministrano alimenti e bevande.
4. Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, è consentito l'ingresso ai cani all'interno del Parco Pubblico Comunale e nel Viale dei Carpini, alle seguenti condizioni:

- a) Guinzaglio di lunghezza tale da permettere il controllo e la costante sorveglianza dell'animale in condizioni di sicurezza;
 - b) Possesso, da parte dei padroni di sacchetti integri destinati alla raccolta degli escrementi;
- Nel caso in cui il proprietario dovesse essere sprovvisto di idoneo sacchetto per la raccolta delle deiezioni, sarà soggetto alle sanzioni previste dal titolo IV del presente regolamento.
5. E' vietato l'ingresso dei cani all'interno dell'area giochi dei bambini.

Articolo 24

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

SEZIONE VI: DELLA TUTELA DELLA QUIETE E DEL RIPOSO

Articolo 25

Disposizioni generali²⁰

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.
2. La disciplina per la tutela dall'inquinamento acustico è contenuta nell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr.18/2020 del 16/06/2020.

SEZIONE VII: DISPOSIZIONI INERENTI L'ACCENSIONE DI FUOCHI PER LA COMBUSTIONE DI SCARTI VEGETALI

Articolo 26

Disposizioni generali

1. In riferimento all'art.182 comma 6 bis del D.Lgs. nr.152/2006 "Testo Unico Ambiente", approvato con la Legge di conversione nr.116/2014 il quale ha stabilito che "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumoli e in quantità giornaliere non superiori a 3 mt steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett.F (Paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso...) effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole". Quindi i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi previsti dalla norma suddetta, rientrano nella gestione dei rifiuti e pertanto è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico.

Articolo 27

Combustione per finalità di pratica agricola o di recupero energetico.

²⁰ La legge 26/10/95 n. 447, disciplina, in generale, il contenimento dell'inquinamento acustico. A detta norma di carattere generale (alla quale si rinvia per la definizione dei limiti quantitativi di immissioni rumorose in atmosfera e per la ricerca dei provvedimenti ordinatori di competenza sindacale in caso di superamento degli stessi) sono seguite numerose disposizioni di dettaglio; in particolare, con il D.P.C.M. 5/12/98, sono stati fissati i parametri tecnici per l'insonorizzazione degli edifici, onde rendere compatibile l'esercizio dei mestieri rumorosi con lo sviluppo della vita di relazione. Agli effetti della applicazione delle sanzioni del presente regolamento non c'è interferenza tra la normativa sanzionatoria prevista dalla legge citata, né con quella prevista dal Codice Penale. Difatti, il rumore, nel contesto dell'articolo 22 è considerato sul piano del mero disturbo della quiete, in punto di qualità di vita diminuita per i vicini, non in punto di quantità delle emissioni (per il superamento dei cui limiti di legge scattano le sanzioni della L. 447/95). La definizione degli orari d'esercizio e la produzione delle relative sanzioni, in caso di mancata osservanza, può costituire un buon riferimento, tanto per l'istruttoria del procedimento penale che possa sorgere per l'ipotesi considerata dall'art. 659 del Codice Penale, quanto per l'avvio delle misurazioni tecniche previste dalla Legge 447/95.

1. Esclusivamente al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio di incendio e la diffusione delle specie infestanti, sono stati definiti dei periodi nei quali è consentita la combustione.
2. In caso di controlli da parte degli organi preposti, la combustione per fini agricoli o per recupero energetico deve essere dimostrata o dichiarata.
3. E' vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambiente e dalla DGR 2525/2014
4. Il Sindaco può applicare misure più restrittive determinando con ordinanza, riferita al periodo compreso tra il 16 aprile e il 14 ottobre giorni in cui vietare ugualmente la combustione.
5. E' consentito che la combustione di cui al punto 3 possa essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno arco temporale in cui di norma è vietato, solo ed esclusivamente per coloro che devono effettuare tale operazione in zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
 - comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
 - verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso la consultazione del sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale;
6. Nei periodi in cui è consentito bruciare i residui vegetali per le finalità di cui ai punti precedenti, devono essere rispettate le norme di sicurezza di seguito riportate:
 - La combustione deve interessare esclusivamente residui vegetali;
 - La catasta deve essere di dimensioni ridotte (Massimo 3mc/ha);
 - Il fuoco deve essere costantemente governato fino ad esaurimento;
 - Il fuoco può essere acceso solo in giornate con assenza di vento e devono essere presi tutti gli accorgimenti necessari affinché il fumo prodotto non arrechi disagio alle abitazioni vicine, strutture e strade;
 - Deve essere rispettata la distanza di almeno 100 mt dai boschi;
7. La combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Lombardia.

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per le disposizioni non previste nel presente regolamento, relative alle attività produttive e commerciali si fa interamente riferimento alla normativa nazionale o regionale.

SEZIONE I: DISPOSIZIONI COMUNI AL TITOLO III

Articolo 28 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Articolo 29

Estensione del divieto di fumo²¹

1. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e d'intrattenimento, nelle attività artigianali destinate alla produzione e vendita di prodotti alimentari è vietato fumare.
2. Il titolare dell'esercizio è obbligato ad esporre idoneo avviso al pubblico.
3. Nell'ambito dei predetti esercizi, il titolare può destinare una zona separata del locale ai fumatori, a condizione che la separazione degli ambienti sia idonea e subordinatamente alla installazione di impianti di areazione funzionanti, come previsto dalla Legge n° 3 del 16 gennaio 2003.

Articolo 30

Sanzioni accessorie

1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato.

SEZIONE II: DISCIPLINA DI COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 31

Obbligo di vendita²²

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.
2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa, che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale o putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti.

Articolo 32

Esposizione dei prezzi

1. Oltre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menu e prezzi.

²¹ La norma indicata all'articolo 28 si aggancia alla discussa tematica del divieto di fumo, previsto dalla Legge n. 584/75, rilanciata dalla L. 448/01. Vengono proposti dei divieti di carattere aggiuntivo nei confronti di talune categorie di locali che erano state escluse dal divieto. Per altro, si consente all'esercente di ammettere fumatori nel proprio locale, dietro condizione del rispetto di talune rigorose prescrizioni. Le sanzioni restano formulate e quantificate sulla base del titolo IV, compendiando la previsione dell'articolo 28 una tipologia di obblighi e di divieti non previsti dalla normativa nazionale. Appare evidente che l'inserimento di detto articolo, nell'ambito del regolamento è meramente eventuale.

²² Il D.Lgs 114/98 nel sancire, all'articolo 3, l'obbligo di vendita ha ommesso di definire la sanzione per ipotesi in cui il rivenditore, per qualsivoglia motivo avesse l'intenzione di non vendere un prodotto di cui abbia disponibilità. Inoltre la norma, oltre ad assoggettare a sanzione una ipotesi trascurata dal legislatore provvede a sanzionare il mancato disbrigo della clientela secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. Nel tessuto del medesimo articolo, al comma successivo si mira ad impedire che i commercianti possano impunemente determinare uno stato di coazione psichica in danno del cliente, costringendolo ad acquistare obbligatoriamente un prodotto verso cui vi sia carenza di domanda congiuntamente ad un prodotto per il quale l'interesse della clientela sia elevato.

SEZIONE III: DISCIPLINA DI COMPENDIO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA²³

Articolo 33

Cose antiche o usate²⁴

1. Ferma la disciplina del D.Lgs. nr. 114/98, il commercio di cose antiche o usate può essere effettuato previa presentazione al Comune di una dichiarazione preventiva.
2. Non è sottoposto all'obbligo di dichiarazione preventiva l'operatore che ponga in vendita oggetti antichi ed usati privi di valore o di valore esiguo.
3. E' da intendersi di valore esiguo l'oggetto usato o antico che abbia un valore commerciale di massimo € 50 (cinquanta) (adeguate all'aggiornamento ISTAT).

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I: DISCIPLINA INERENTE IL CONTROLLO, L'ACCERTAMENTO E LE SANZIONI

Articolo 34

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione²⁵, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.
3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di Polizia Locale;

²³ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 206 del 06/06/01, su ricorso presentato dalla Regione Veneto -in ordine alla lesione di prerogative regionali costituzionalmente garantite consumatesi con l'art. 40 comma 1 lettera f) del D.Lgs 112/98 - ha negato la competenza statale a regolamentare la materia della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per l'effetto, il tanto agognato regolamento di attuazione della L. 287/91, non potrà essere emanato, stante la citata pronuncia che ha statuito in ordine alla natura regionale ed esclusiva di detta competenza.

²⁴ Con D.P.R. 28/05/2001 n. 311 è stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 247 del Reg. Es. al T.U.L.P.S. che ha escluso l'obbligo della registrazione (ai sensi dell'art. 126 T.U.L.P.S.) e della tenuta del registro (art. 128 T.U.L.P.S) per il commercio di cose antiche o usate prive di valore o di valore esigui. Il legislatore, tuttavia, non ha definito la soglia di "esiguità" del valore del bene oggetto di vendita, così lasciando nel vago e nell'indeterminatezza l'applicazione della normativa. Detto limite è emendabile facendo specificazione del valore esiguo in sede di regolamento di Polizia Urbana. Resta inteso che l'attività di vendita è comunque, indipendentemente dagli obblighi previsti dal T.U.L.P.S. o dal regolamento, soggetta alle regole del D.Lgs 114/98.

²⁵ Preliminarmente va fatto osservare che la previsione contenuta nel presente comma sia ripetitiva rispetto a quella espressa al comma n. 4 dell'articolo 1 del regolamento; di contro va rimarcato che, come esposto in sede di commento alla norma citata, la previsione in detta sede è meramente eventuale e strumentale alla soluzione del problema dell'armamento della Polizia Municipale. In questo ambito, sicuramente più coerente sul piano sistematico, si evita, di proposito, di parlare tanto di corpo, quanto di servizio di Polizia Municipale; la scelta appare evidente ed è dettata da una serie di variabili così evidenziabili:

- il servizio di Polizia Municipale potrebbe essere gestito in forma associata e pertanto il confine operativo per il personale di Polizia Municipale potrebbe essere più ampio rispetto all'area di vigenza del regolamento di Polizia Urbana;
- la Polizia Municipale potrebbe essere, sulla scorta della legge 65/86, stante l'insufficienza numerica degli agenti, organizzata in servizio, piuttosto che in corpo;
- la legislazione regionale di riferimento potrebbe, per singole ipotesi, prevedere formule organizzative diverse da quelle canonizzate dalla L. 65/86;
- l'approvazione del regolamento potrebbe essere superata dalla formazione di un nuovo assetto ordinamentale della Polizia Municipale, tanto al livello nazionale, quanto a livello regionale, pertanto una formulazione generica potrebbe consentire una perpetuazione della validità dell'articolo in commento, indipendentemente dalla forma che potrebbe assumere l'organismo locale deputato al controllo.

- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
- obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
5. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
6. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 35

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali²⁶.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento²⁷.
3. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della L. 689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto sulla scorta dell'art. 114 della Costituzione, come modificato dalla Legge regionale n. 3/2001, coerentemente con le previsioni degli artt. 159 e 160 del D.Lgs 112/98, nonché dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs 267/00²⁸.

²⁶ Ovvio e naturale la predisposizione della norma di rinvio alla legge che disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Per effetto di detto richiamo non occorrerà ripercorrere attraverso norme del regolamento né principi, né procedimenti; la scelta oltre che ad avere un valore pratico ha anche una valenza logica: si evita di creare uno sviamento procedimentale dalla legge nazionale, sviamento che sarebbe potenziale premessa per un'impugnativa degli atti ingiuntivi posti sulla sua scorta.

²⁷ La necessità di stabilire l'ammissibilità a dare sempre corso al pagamento in misura ridotta è logica e pratica in uno. Si viene ad evitare l'equivoco in capo al cittadino se attendere o meno l'ingiunzione per dare corso al pagamento; non si può, di contro, pervenire ad una semplificazione degli importi da far pagare "in misura ridotta" rispetto alla previsione della Legge n. 689/81. La metodologia della legge (superata dal D.Lgs. 285/92, con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.) che fissa il pagamento in misura ridotta nel doppio del minimo edittale (alternativamente alla terza parte del massimo) per quanto ostica, va necessariamente riprodotta, essendo venuto meno il procedimento semplificato previsto dal R.D. n. 383/34.

²⁸ La previsione del comma 3 è l'autentica "chiave di volta" dell'intero sistema su cui poggia il regolamento: la giustificazione della potestà sanzionatoria del Comune anche a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 383/34; per un maggiore approfondimento della tematica si rimanda alla trattazione teorica antescritta al testo del regolamento (paragrafo 3).

4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti²⁹.
5. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è il responsabile del servizio a cui settore fa capo la materia della Polizia Amministrativa³⁰.
6. Quando lo stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni normative si applica, ai sensi dell'art. 9 della Legge 689/81 la disposizione speciale.

Articolo 36

Reiterazione delle violazioni

1. In riferimento alle attività di cui all'art. 19 del presente regolamento, in caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dall'autorizzazione stessa nonché dal presente regolamento, con ordinanza del dirigente preposto, viene disposta ove possibile la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 37

Importi delle sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento, se non precedentemente determinate nello stesso articolo, sono così determinati:
 - a) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00** ad **€ 150,00**;
 - b) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II si riportano di seguito le sanzioni determinate all'art. 9 bis comma 3:
 - in violazione all'art.9 commi 4, del presente Regolamento da **€ 150,00** ad **€ 450,00**;
 - in violazione all'art.9 commi 5 e 6 del presente Regolamento le sanzioni previste sono quelle riportate all'art.255 c.1 del D Lgs 152/2006 Testo Unico Ambiente.

²⁹ L'attualizzazione degli importi delle sanzioni, attraverso gli anni, è un dato essenziale; in questo caso, seguendo la metodologia che ha approntato il legislatore per il D.Lgs. 285/92, si garantisce l'automatismo (con provvedimento della Giunta Comunale) e la certezza degli importi da porre in capo al trasgressore; ovviamente la necessità di avere confidenza con la nuova valuta (€) suggerisce di prevedere, l'arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro, nel compiere dette operazioni di adeguamento. La scelta dell'organo collegiale, per la definizione dell'aggiornamento appare evidente e non merita molti commenti.

³⁰ Dopo lunghi stimolanti e costruttivi dibattiti in ordine alla competenza all'applicazione delle sanzioni, tra Sindaco e dirigente, si ritiene che non possano più sussistere dubbi sulla competenza di quest'ultimo. Per quanto ottimamente argomentata, la soluzione di lasciare in capo al Sindaco la competenza ad adottare le ordinanze–ingiunzioni, ovvero a decidere i “ricorsi” appare superata dal tempo e dalla legge. Omesso il richiamo all'art. 107 del D.Lgs. 267/00, resta solo da definire quale debba essere, tra i dirigenti (o responsabili del servizio), quello incaricato dell'adozione dei provvedimenti. La soluzione proposta, assolutamente non vincolante, affonda le sue radici nel convincimento che per coerenza sistematica, debba appartenere al responsabile della Polizia Amministrativa, detta cognizione.

- In riferimento all'art.9 comma 7 del presente Regolamento in prossimità (20 mt) dell'area della piattaforma ecologica sanzione da **€ 100,00** ad **€ 300,00**;
- In violazione all'art.9 bis comma 2 da **€ 150,00** ad **€ 450,00**;
- c) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 60,00** ad **€ 180,00**;
- d) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 60,00** ad **€ 180,00**;
- e) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 30,00** ad **€ 180,00**;
- f) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00** ad **€ 150,00**;
- g) violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VII: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 100,00** ad **€ 600,00**;
- h) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 30,00** ad **€ 90,00**;
- i) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 40,00** ad **€ 120,00**;
- j) violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 60,00** ad **€ 180,00**;